

# Come prepararsi a Industria 4.0 Restart 2021?



CORTELLAZZO & SOATTO  
Economia Diritto e Finanza di Impresa



▪Dott. Pietro Freddo [freddo@cortellazzo-soatto.it](mailto:freddo@cortellazzo-soatto.it)

**Il quadro normativo di riferimento: le novità salienti inserite nella Legge di Bilancio 2021 per quanto attiene R&S, Investimenti, Innovazione e Formazione**




## Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: obiettivi e fondi.

Normativa di riferimento: *Disegno di Legge di bilancio 2021 (A.C. 2790-bis)*



«Primo mattone» su cui si fonda il Recovery Fund italiano, a valere sui fondi del **Next Generation UE**



# CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI NUOVI



## Normativa di riferimento

- Art. 1, co. 184/197, L. 160/2019: credito d'imposta attualmente vigente per investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 oppure entro il 30.06.2021 con «prenotazione» entro il 31.12.2020 (ordine accettato dal venditore e acconti pagati = o > al 20% del costo d'acquisizione);
- allegato A L. 232/2016: beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0;
- allegato B L. 232/2016 (integrato dall'art., co. 32, L. 205/2017): beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0;
- allegato 3 L. 208/2015: beni esclusi relativi a particolari categorie industriali;
- **D.D.L. di Bilancio 2021: estende temporalmente, potenzia e riformula la disciplina del credito d'imposta.**



## Soggetti beneficiari

- Imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione / regime di determinazione del reddito, in via subordinata al
  - rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
- Non spettano alle imprese:
  - in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) o da altre leggi speciali, e che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.lgs. n. 231/2001.



## Beni strumentali nuovi agevolabili

Tutti i beni agevolabili, oltre ad essere nuovi, devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia:

- beni materiali «ordinari» (diversi dall'Allegato A) ex Superammortamento;
- **novità D.D.L. di Bilancio 2021: agevolazione maggiorata per strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working** (sotto gruppo dei beni materiali «ordinari»);
- **novità D.D.L. di Bilancio 2021: beni immateriali «ordinari» (diversi dall'Allegato B) esclusi dall'ex Superammortamento;**
- beni materiali Industria 4.0 (Allegato A) ex Iperammortamento;
- beni immateriali Industria 4.0 (Allegato B) ex Iperammortamento; sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.



## **Beni strumentali nuovi NON agevolabili**

Sono esclusi dal beneficio:

- veicoli ex art. 164, co. 1, TUIR (sono invece agevolati trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, mezzi d'opera)
- beni materiali con coefficiente di ammortamento fiscale  $< 6,5\%$ ;
- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili (imprese in concessione/tariffa nei settori energia, acqua, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, rifiuti, etc.);
- beni relativi a particolari categorie industriali (Allegato 3 L. 208/2015).



## Trattamento fiscale e modalità di fruizione del credito

### Novità D.D.L. di bilancio 2021



È fruibile esclusivamente in compensazione orizzontale nel mod. F24 **a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione/avvenuta interconnessione** (per il precedente credito d'imposta a decorrere dall'anno successivo all'investimento);



**La compensazione avviene in 3 quote annuali di pari importo oppure in un'unica quota per gli investimenti in beni materiali e immateriali «ordinari» effettuati fino al 31.12.2021 per i soggetti con ricavi < 5 milioni di Euro** (per il precedente credito d'imposta in 5 quote annuali);



**NO limiti di compensazione** (Euro 250.000 per i crediti da quadro RU ex art. 1, co. 53, L. 244/2007; Euro 700.000 annui ex art. 34, L. 388/2000; divieto di compensazione fino a concorrenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo > Euro 1.500 ex art. 31, D:L. 78/2010).





## Trattamento fiscale e modalità di fruizione del credito (continua)



Non concorre alla **base imponibile** ai fini IRES, IRAP, IRPEF e addizionali



Non rileva ai fini della determinazione del **pro rata di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;



**Recapture** (e riversamento senza sanzioni e interessi) del credito d'imposta:

- in caso di **cessione a titolo oneroso** dei beni agevolati;
- in caso di destinazione dei beni agevolati a **strutture produttive ubicate all'estero** (salvo investimenti sostitutivi per i beni Industria 4.0);
- **entro il 31.12** del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/avvenuta interconnessione del bene agevolato.



## Investimenti in beni materiali e immateriali «ordinari»

- **Investimenti effettuati:**
  - **dal 16.11.2020 al 31.12.2021;**
  - **oppure entro il 30.06.2022 con «prenotazione» entro il 31.12.2021** (ordine accettato dal venditore e acconti pagati = o > al 20% del costo d'acquisizione);
- **Incremento della misura dal 6% al 10% per i beni materiali** con limite costi ammissibili = 2 milioni di Euro;
- **Incremento della misura dal 6% al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working** con limite costi ammissibili = 2 milioni di Euro;
- **Estensione del credito con misura del 10% ai beni immateriali** con limite costi ammissibili = 1 milione di Euro.



## Investimenti in beni materiali e immateriali «ordinari»

### ▪ Investimenti effettuati:

- **dal 01.01.2022 al 31.12.2022;**
- **oppure entro il 30.06.2023 con «prenotazione» entro il 31.12.2022** (ordine accettato dal venditore e acconti pagati = o > al 20% del costo d'acquisizione);
- Misura del 6% per i beni materiali con limite costi ammissibili = 2 milioni di Euro (invariata rispetto al precedente credito d'imposta);
- Misura del 6% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working con limite costi ammissibili = 2 milioni di Euro (invariata rispetto al precedente credito d'imposta);
- **Estensione del credito con misura del 6% ai beni immateriali** con limite costi ammissibili = 1 milioni di Euro.



## Investimenti in beni materiali Industria 4.0 (Allegato A)

- **Investimenti effettuati:**
  - **dal 16.11.2020 al 31.12.2021;**
  - **oppure entro il 30.06.2022 con «prenotazione» entro il 31.12.2021** (ordine accettato dal venditore e acconti pagati = o > al 20% del costo d'acquisizione);
- **Per spese < a 2,5 milioni di Euro:** incremento della misura **dal 40% al 50%**;
- **Per spese > a 2,5 e fino a 10 milioni di Euro:** incremento della misura **dal 20% al 30%**;
- **Per spese > a 10 e fino a 20 milioni di Euro :** introduzione di un nuovo tetto e incremento della misura **dallo 0% al 10%**.



## Investimenti in beni materiali Industria 4.0 (Allegato A)

### ▪ Investimenti effettuati:

- **dal 01.01.2022 al 31.12.2022;**
- **oppure entro il 30.06.2023 con «prenotazione» entro il 31.12.2022** (ordine accettato dal venditore e acconti pagati = o > al 20% del costo d'acquisizione);
- Per spese < a 2,5 milioni di Euro: misura al 40% (invariata rispetto al precedente credito d'imposta);
- Per spese > a 2,5 e fino a 10 milioni di Euro : misura al 30% (invariata rispetto al precedente credito d'imposta);
- **Per spese > a 10 e fino a 20 milioni di Euro:** introduzione di un nuovo tetto limite e incremento della misura **dallo 0% al 10%**.



## Investimenti in beni immateriali Industria 4.0 *(Allegato B)*.

- **Investimenti effettuati:**

- **dal 16.11.2020 al 31.12.2022;**

- **oppure entro il 30.06.2023 con «prenotazione» entro il 31.12.2022** (ordine accettato dal venditore e acconti pagati = o > al 20% del costo d'acquisizione);

- **Incremento:**

- **della misura dal 15% al 20%;**

- **del tetto limite da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.**



## Adempimenti.

- Per i beni materiali ed immateriali Industria 4.0 è richiesta:
  - un'apposita comunicazione al MISE;
  - una **perizia asseverata resa da ingegnere/perito industriale** (per il precedente credito d'imposta era semplice) oppure un attestato di conformità reso da ente di certificazione accreditato da cui risultino il possesso delle caratteristiche tecniche e l'interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario = 0 < a Euro 300.000 l'onere è assolto tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante);
- Per tutti gli investimenti, a pena di revoca dell'agevolazione:
  - il beneficiario deve conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'agevolazione;
  - **le fatture / documenti devono riportare espresso riferimento alle normativa di riferimento**, da apporre prima dell'avvio dei controlli.



# CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA







## Normativa di riferimento.


- Art. 1, co. da 198 a 209 della Legge 160/2019 = credito d'imposta attualmente vigente;
- par. 1.3, punto 15, lett. m), q) e j) della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014 = definizione di R&S agevolabili;
- OECD Manuale di Frascati = definizioni R&S (ultima edizione nel 2015);
- OECD Manuale di Oslo = definizioni innovazione (ultima edizione nel 2018);
- D.M. MISE attuativo del 26.07.2020 = definizione attività ammissibili, individuazione obiettivi di transizione ecologica e di innovazione digitale 4.0, determinazione e documentazione delle spese ammissibili;
- Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) = definizioni rilevanti per design e ideazione estetica (richiamo alla disciplina di disegni e modelli);
- **D.D.L. di Bilancio 2021: estende temporalmente, potenzia e riformula la disciplina del credito d'imposta.**



## Trattamento fiscale e modalità di fruizione del credito.


 È fruibile esclusivamente in **compensazione orizzontale** nel mod. F24 dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (sostenimento delle spese agevolabili), previo adempimento degli obblighi di certificazione;

 La compensazione avviene in **3 quote annuali** di pari importo;

 **NO limiti di compensazione** (Euro 250.000 per i crediti da quadro RU ex art. 1, co. 53, L. 244/2007; Euro 700.000 annui ex art. 34, L. 388/2000; divieto fino a concorrenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo > Euro 1.500 ex art. 31, D:L. 78/2010);

 **NO cessione o trasferimento del credito**, neanche nel consolidato fiscale.

 **Non concorre alla base imponibile** ai fini IRES, IRAP, IRPEF e addizionali;

 Non rileva ai fini della determinazione del **pro rata di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali, ex artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.



## D.D.L. di Bilancio 2021: principali modifiche.

- **L'agevolazione è estesa** agli investimenti sostenuti fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (**2021 e 2022 per i «soggetti solari»**)
- **sono incrementati a partire dal 2021** in misura differenziata secondo la tipologia di attività ammissibile:
  - **la misura dell'agevolazione;**
  - **il massimale del credito d'imposta fruibile dalla singola impresa;**
- **il credito d'imposta è fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa;**
- **è introdotto l'obbligo dell'asseverazione della relazione tecnica** da predisporre con riferimento alle finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.



## Ricerca & sviluppo *(art. 1, co. 200, L. 160/2019, art. 2 D.M. attuativo)*

### Attività ammissibili

Ricerca fondamentale - ricerca industriale - sviluppo sperimentale

Progresso/avanzamento delle conoscenze/capacità generali in un campo scientifico/tecnologico, e non delle conoscenze/capacità della singola impresa

Adattamento delle conoscenze/capacità relative a un campo scientifico/tecnologico per realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile

Raggiungimento di un progresso scientifico/tecnologico già raggiunto da terzi indipendenti, se le informazioni sul processo/prodotto non sono conoscenze disponibili/accessibili per l'impresa (ad es. coperte da segreto aziendale)

### D.D.L. di Bilancio 2021 incrementa

- dal 12 al 20% la misura da applicare alla base di calcolo;
- da 3 a 4 milioni d Euro il massimale di credito.



## Ricerca & sviluppo potenziata per il Mezzogiorno

(art. 244 D.L. 34/2020)

- **D.D.L. di Bilancio 2021 estende per il 2021 e 2022 il credito d'imposta potenziato** per investimenti afferenti alle strutture produttive ubicate in **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;**
- tra i progetti agevolabili sono compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19;
- **la misura maggiorata da applicare alla base di calcolo è stabilita:**
  - **Al 25% per le grandi imprese;**
  - **Al 35% per le medie imprese;**
  - **Al 45% per le piccole imprese.**
- la maggiorazione si applica nel rispetto dei limiti e condizioni dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014



## Innovazione tecnologica

(art. 1, co. 201, L. 160/2019, art. 3 D.M. attuativo)

Prodotti/processi nuovi/significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati/applicati dall'impresa:

- Beni o servizi differenti per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software incorporato, facilità d'impiego, semplificazione della procedura di utilizzo, maggiore flessibilità;
- Processi o metodi di produzione, distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, impianti, macchinari e attrezzature, software, efficienza delle risorse impiegate, affidabilità e sicurezza;
- Sono ammissibili esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive di progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni fino alle fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota;

### D.D.L. di Bilancio 2021 incrementa

- **dal 6 al 10% la misura da applicare alla base di calcolo;**
- **da 1,5 a 2 milioni di Euro il massimale di credito.**



## Innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica

(art. 1, co. 201, L. 160/2019, art. 5 D.M. attuativo)



### Innovazione digitale 4.0:

progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore = **12 esemplificazioni operative nel D.M. attuativo;**



### Transizione ecologica:

progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare (Comunicazione Commissione Europea 98 dell'11.03.2020) = **7 esemplificazioni operative nel D.M. attuativo;**

## D.D.L. di Bilancio 2021 incrementa

- **dal 10 al 15% la misura da applicare alla base di calcolo;**
- **da 1,5 a 2 milioni di Euro il massimale di credito.**



## Design e ideazione estetica

(art. 1, co. 202, L. 160/2019, art. 4 D.M. attuativo)

- Per le imprese operanti nei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile, arredo e ceramica (e in generale «Made in Italy»);
- Design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, diverse da R&S e innovazione tecnologica:
  - **Innovazione dei prodotti** (intesi come qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici) non legate a elementi funzionali/tecnologici ma **legate all'aspetto esterno/estetico** (forma, caratteristiche di linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti);
  - Per i settori in cui i prodotti sono rinnovati a intervalli regolari (abbigliamento e altri), sono ammissibili i lavori svolti nella fase precompetitiva relativi alla concezione e realizzazione di **nuove collezioni o campionari non destinati alla vendita che presentino più elementi di novità rispetto ai precedenti** (tessuti, materiali utilizzati, combinazione degli stessi, disegni, forme, colori).





## Design e ideazione estetica

(art. 1, co. 202, L. 160/2019, art. 4 D.M. attuativo).

### D.D.L. di Bilancio 2021

- **Incrementa dal 6 al 10% la misura da applicare alla base di calcolo;**
- **Incrementa da 1,5 a 2 milioni di Euro il massimale di credito;**
- Include tra le spese ammissibili le **quote di ammortamento dei software** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, in coerenza con le altre attività agevolate.



# CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0








## Normativa di riferimento.

- Art. 1, co. da 46 a 56 della Legge 205/2017 = normativa istitutiva;
- Allegato A Legge 205/2017 = ambiti di attività per la formazione agevolabile:  
a. Vendita e Marketing, b. Infomatica, c. Tecniche e tecnologie di produzione;
- Art. 1, co. da 210 a 217 della Legge 160/2019 = credito d'imposta attualmente vigente per spese sostenute nel 2020;
- D.M. MISE attuativo del 04.05.2018 = definizione attività e spese ammissibili, misura del credito d'imposta e modalità di fruizione, obblighi documentali e dichiarativi;
- **D.D.L. di Bilancio 2021: estende temporalmente e amplia la disciplina del credito d'imposta.**



## Trattamento fiscale e modalità di fruizione del credito

-  È fruibile esclusivamente in **compensazione orizzontale** nel mod. F24 dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, subordinatamente all'adempimento degli obblighi di certificazione, anche in unica soluzione;
-  **NO limiti di compensazione** (Euro 250.000 per i crediti da quadro RU ex art. 1, co. 53, L. 244/2007; Euro 700.000 annui ex art. 34, L. 388/2000);
-  **NO cessione o trasferimento del credito**, neanche nel consolidato fiscale.
-  Non concorre alla **base imponibile** ai fini IRES, IRAP, IRPEF e addizionali;
-  Non rileva ai fini della **determinazione del pro rata** di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

## Attività ammissibili.

- Formazione al personale dipendente dell'impresa per l'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il «Piano nazionale Impresa 4.0»;
- Sono ammissibili le spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione;
- Formazione interna: sono ammissibili le spese del personale dipendente, ordinariamente occupato negli ambiti aziendali dell'allegato A che partecipi alla formazione in veste di docente o tutor, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua;
- Formazione esterna: soggetti accreditati per la formazione finanziata presso la regione in cui l'impresa ha la sede legale/operativa, università pubbliche o private, istituti tecnici superiori, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (regolamento CE 68/01 del 12.01.2001), soggetti in possesso di certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.



## Misura del credito d'imposta

A chi spetta?

alle piccole imprese in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 Euro

alle medie imprese in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 Euro

alle grandi imprese in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 Euro  
alle medie imprese in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 Euro

Per tutte le imprese in misura pari al 60% delle spese ammissibili (fermi i rispettivi limiti massimi) in caso di formazione lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati definiti secondo il D.M. MLPS del 17.10.2017.



## D.D.L. di Bilancio 2021: principali modifiche.

- **L'agevolazione è estesa** alle spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (**2021 e 2022 per i «soggetti solari»**)
- **Sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:**
  - le spese di personale relative ai formatori e ai partecipanti alla formazione per le ore di partecipazione alla formazione;
  - i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (**spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento di strumenti/attrezzature per la quota riferibile al loro uso esclusivo per il progetto di formazione**, escluse le spese di alloggio salvo quelle minime necessarie per i partecipanti lavoratori con disabilità);
  - **i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;**
  - **le spese generali indirette** (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.





CORTELLAZZO & SOATTO  
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Via Porciglia, 14 – Padova  
Via Domenico Millelire, 4 – Cagliari  
[www.cortellazzo-soatto.it](http://www.cortellazzo-soatto.it)



CORTELLAZZO & SOATTO  
Economia Diritto e Finanza di Impresa

